COMUNE DI CATANZARO

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE
Tel. 0961-881387 pec: appalti@certificata.comune.catanzaro.it
Via G. Jannoni, 68 -88100 Catanzaro

Prot. n. 14853 del 23.02.2015

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE SULLA PROCEDURA DI GARA: SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CATANZARO E GIMIGLIANO. - CIG: 597344853A.

RICHIESTA N. 1:
Incidenza costo del personale
Ai sensi dell'Art. 15 "Salvaguardia Occupazionale" (cit.), l'Appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere, sin dall'atto dell'avvio del servizio, gli stessi addetti che già operavano per l'espletamento dei servizi oggetto della presente gara, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Quanto sopra non rappresenta né quanto disposto dalle leggi sulla tutela occupazionale né quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3-bis del DL 138 del 13/08/2011 "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali" dove in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta, inoltre, valutando la nota di chiarimenti prot. 94351 pubblicata dall'Ente in data 04/12/14 si evince un numero di 120 unità attualmente operanti (livelli A e B), suddiviso tra personale operativo (autisti – operatori) ed amministrativo (Resp.li Tecnici – Impiegati).
Oltre a non riscontrare alcuna unità in forza ai sensi della legge n.68 del 12/03/99 sui quali chiediamo lumi a riguardo, vi è un'incongruenza da quanto comunicato dall'attuale gestore (120 unità che godrebbero della tutela occupazionale ai sensi dell'avvicendamento previsto dall'art. 6 del CCNL e dal comma 6 dell'art. 202 del D.lgs. 152/06) e dal prospetto tecnico Allegato 3 presente a pag. 103 della Relazione Tecnica redatta dall'Ente, dove i livelli occupazionali previsti risultano essere, per la maggior parte, inquadramenti perimetralmente con solo il livello "B".
Valutando il prospetto tecnico riportato nel quadro riepilogativo e la media del monte ore annuale presente nelle tabelle ministeriali del DM 22/02/13 (1547 ore/anno Impiegati e 1583 ore/anno Operai) si evince che il fabbisogno di personale ammonterebbe a: n. 8,07 Operatori liv. I; n. 70,56 Autisti/Operatori liv. 2B; n. 84,17 Autisti/Operatori liv. 3B; n. 4,60 Autisti/Operatori liv. 4B; n. 5,04 Impiegati Amministrativi liv. 3B; n. 4 Impiegati Amministrativi liv. 5B; n. 1,01 Impiegato Amministrativo liv. 7B; elevando, quindi, il numero del personale necessario a quota 177,45.
Dalla valutazione documentale pubblicata dall'Ente, inoltre, si evince che la procedura di gara non corrisponde a quanto previsto dall'art. 86 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 dove "Nella

predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".
Ad avvalorare quanto sopra vi è l'interpretazione della specifica norma da parte dell'ANAC con la quale si invita la Stazione Appaltante nella fase progettuale della gara, ed in analogia con quanto già avviene per i costidella sicurezza, a definire il costo del personale da non assoggettare a ribasso, inoltre, qualora il tipo di commessa lo consenta, di accertare la congruità dell'offerta sulla base della verifica delle compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera.
Tutto ciò dimostra, palesemente, che le offerte dei partecipanti (particolarmente quella dell'aggiudicataria) non possono essere giustificate sulla base di un mancato rispetto dei livelli occupazionali e dei livelli minimi contrattuali sopra citati, come del resto previsto dall'art. 87, comma 3 del CCP non modificato; di contro, il ribasso offerto, deve essere proposto da un'organizzazione imprenditoriale che renda, certamente, maggiormente produttivo il personale, ma prima ancora, tutelando le retribuzione di tutto i lavoratori impiegati per come normativamente previsto.
Questa interpretazione assume a pieno quanto disposto dall' art. 55 della direttiva CE 2004/18.
Alla luce di quanto espresso, la disposizione di cui al comma 3 – bis dell'art. 81 dovrebbe essere interpretata come un atto che impone l'obbligo di effettuare la congruità del costo del lavoro per due aspetti: il primo, considerando la produttività delle risorse impiegate, ed il secondo, consistente nella verifica sia del livello che del numero necessario all'espletamento dei servizi richiesti.
Per quanto sopra espresso, al fine di poter valutare la congruità dell'importo a base d'asta, vorremmo ricevere copia del computo metrico redatto ove si evince l'importo spettante al costo incomprimibile del personale visto che secondo le ns valutazioni (DM 22/11/2013) l'importo da considerare, per il solo personale previsto, risulta essere di € 6.448.401,81.

RISPOSTA N 1:
Per il personale si rinvia alla relazione progettuale, allegato del capitolato speciale d'appalto per il servizio di che trattasi il cui affidamento avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 81 e 83D. Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006.

RICHIESTA N. 2:
Costo della Sicurezza
L'importo di € 107.145,74 per gli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso è stato valutato a seguito redazione di apposito DUVRI? Visto che il documento d'interesse non viene messo a disposizioni dei partecipanti, ai fini della formulazione dell'offerta (costituendo specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 Allegato VIII del D.Lgs. 163/2006), si chiede di visionare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza come stabilito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 e dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome del 20 marzo 2008, con elenco delle voci considerate come costi di sicurezza indicate al punto 4 dell'Allegato XV del Dlgs 81/08.

RISPOSTA N 2:
Il costo della sicurezza è stato stimato secondo la tabella diffusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anno 2013 per il personale addetto ai servizi ambientali CCNL FISE per le aziende private. La redazione del DUVRI previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) è a carico della ditta aggiudicataria, art.8 e 17 del C.S.A.

RICHIESTA N. 3:
Obiettivi di Raccolta differenziata
Il comma 5 dell'art. 20 del CSA indica, mediante apposite tabelle, le percentuali minime di RACCOLTA DIFFERENZIATA e le percentuali di rifiuti di AVVIO AL RICICLO nell'arco temporale oggetto d'appalto (2015 – 2020).
Come opportunamente riportato nella relazione progettuale, l'avvenuta sottoscrizione in data 19.02.2014 dell'Accordo di Programma tra il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e la Regione Calabria per la rimodulazione della tariffa dovuta dagli Enti locali per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti prevede il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata entro il 31/12/15 pari al 65%.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di RD stabiliti dal TUA 152/06 (65% entro il 31/12/12) ha fatto si che le disposizioni normative e conseguentemente quelle Regionali avviassero delle linee severe per la riduzione dei rifiuti da conferire in discarica.
Alla luce di quanto espresso, chiediamo alla S.A. come mai le percentuali previste (30 % entro il 31/12/15) prevedono un aggravio di € 22,00/ton. già dal primo anno di servizio?

RISPOSTA N 3:
La percentuale prevista per la RD del 30% entro il 31/12/15, ai sensi della Normativa Regionale (comuni con una percentuale di RD compresa fra il 25% e il 35% dovranno corrispondere la tariffa base) non comporterà un aggravio in termini di aumenti tariffari per l'anno 2015 di € 22,00/ton previsto a sua volta per i comuni che non raggiungeranno la percentuale minima del 25% di RD entro l'anno corrente.

RICHIESTA N. 4:
Relazione tecnica ai sensi del DM 13 Febbraio 2014
L'intera procedura di gara (vedi Campagne Informative; Centri di Raccolta; Mezzi ed Attrezzature, Artt. 10 - 11 – 14 del CSA) è stata strutturata seguendo scrupolosamente quanto disposto dal DM 13/02/14 "Criteri Minimi Ambientali" – CAM assumendo in toto il Piano D'Azione Nazionale sulle Green Public Procurement (PAN-GPP).
Riteniamo doveroso analizzare alcune incongruenze riscontrate con quanto disposto dal Decreto Ministeriale e quanto previsto dal CSA, e nello specifico:
Art. 3.3.2 "Compostaggio domestico"
Come mai non viene prevista alcuna sezione tecnica per il compostaggio domestico?
Stante l'incidenza della frazione organica sulla massa rifiuti (circa 30%) l'importanza del compostaggio dovrebbe occupare un ruolo principe nella riduzione della FORD prodotta, desta stupore che venga dato 1 solo punto sui 70 disponibili per le tecniche di riduzione della frazione organica in discarica e/o impianto, avvalorato anche dagli incrementi tariffari preisti dalla Legge Regionale (€ 91, 35/ton.);
Art.3.3.3 "Raccolta differenziata"
Allo scopo di raggiungere i migliori risultati in relazione alle priorità individuate dal Dlgs 152/06 è opportuno che la stazione appaltante valuti le seguenti possibilità:

□ Porre a carico dell'appaltatore, parzialmente o in toto, il costo dei conferimenti in discarica, impianti finali e/o di trattamento;
□ Far incassare direttamente all'appaltatore il ricavo dalla vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni RD ed i contributi eventualmente versati dal CONAI
Art. 3.3.4 "Informazioni"
Spetta alla stazione appaltante informare gli offerenti dei seguenti dati:
1. Piano di prevenzione rifiuti;
2. Popolazione residente negli ultimi 5 anni o ultimi due censimenti ISTAT;
3. Attività Produttive insediate ed eventuale relativo pendolarismo in un periodo di tempo sufficiente a mostrare la tendenza in atto come minimo negli ultimi 5 anni;
4. Eventuali fluttuazioni periodiche della popolazione dovute al turismo, alla seconda casa, ecc.
5. Produzione rifiuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per ciascun anno di:
5.1 Codice CER;
5.2 Percentuali RD per singolo rifiuto;
5.3 Analisi merceologica per le diverse frazioni raccolte e stima delle composizioni medie dei rifiuti;
5.4 Frequenze e modalità di raccolta delle diverse frazioni merceologiche per tipo di utenza (suddivisa in domestica e non domestica DPR 158/99);
5.5 Dati sul compostaggio domestico;
5.6 Numero di eventi, mercati, sagre, ecc;
5.7 Centri per il riutilizzo dei beni e per la preparazione al riutilizzo;
5.8 Impianti di trattamento, recupero, smaltimento, piattaforme di selezione;
5.9 Numero dei mezzi correntemente impiegati, divisi per tipologia, modalità e frequenze d'uso;
6. Potenzialità del compostaggio domestico (numero di abitazioni dotate di giardino, superficie media delle aree verdi, sottratte da quelle che già effettuano il compostaggio);
7. Numero, tipologia e localizzazione delle utenze iscritte al tributo/tariffa rifiuti.
Art. 4.4.9 "Campagne di sensibilizzazione degli utenti e studenti"
La campagna di informazione rappresenta la chiave di volta per l'ambizioso progetto Comunale.
L'importanza del progetto di sensibilizzazione al quale viene attribuito un valore di 12 punti però non si attiene a leggi quali il DPCM 27/01/94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"; D.lgs. 163/1995 convertito nella legge 11/07/95 n. 273; DL 30/07/99 n. 206 (art.11); DL n.1 del 2012 convertito nella Legge 27 del 2012 (art.8), le quali prevedono la redazione da parte del gestore del servizio di un'apposita "Carta della Qualità", strumento mediante il quale vengono enunciati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici al fine di tutelare i diritti dei consumatori.
Dei punti previsti, oltre a non prevedere alcun corrispettivo ottenuto dai consorzi di filiera salvo casi di premialità, all'interno dei documenti di gara si riscontra la mancanza di alcuni elementi di notevole rilevanza tecnica che la stazione appaltante ha omesso all'interno della documentazione, impedendo inevitabilmente, le informazioni utili alla stesura dell'offerta per l'attivazione dei servizi di igiene ambientale, tra i quali: 1) dati della popolazione; 2) MUD dell'ultimo quinquennio, 3) dati sul compostaggio domestico; 4) distanza da siti di recupero/smaltimento individuati, inoltre riteniamo doveroso sottolineare come mai non viene prevista alcuna redazione di documenti come la "carta di qualità"?

RISPOSTA N 4:
Si rinvia al Disciplinare di Gara, al CSA e all'allegata Relazione Progettuale.
In particolare si evidenzia quanto segue:
Il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 relativo ai Criteri Minimi Ambientali, citato dall'interpellante, prevede quanto segue:
"Al fine della promozione del compostaggio inoltre la stazione appaltante, che non abbia altrimenti provveduto, può:
— prevedere che l'appaltatore fornisca, agli utenti interessati, compostiere domestiche, eventualmente in comodato gratuito o in altra forma agevolata"
Il CSA prevede all'art.2 c.4 lettera p),fra le prestazione oggetto dell'appalto:
"p) La realizzazione di campagne di comunicazione e informazione annuali a tutti gli utenti relative ai sistemi di raccolta differenziata, alla organizzazione delle raccolte e dei centri di raccolta, alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, al compostaggio domestico e quanto altro possa essere utile alla riduzione della produzione dei rifiuti e al loro recupero per l'avvio al riciclo."
Il CSA all'art.14 c.8 prevede quanto segue:
"Dovranno essere infine messi a disposizione degli utenti, presso i centri di raccolta, le informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo) ed inoltre contenitori per rifiuti, sacchetti e compostiere.

RICHIESTA N. 5:
Relazione Progettuale "imballaggi in vetro CER 1501017"
La scrupolosa osservazione del DM 13/02/14, ovviamente non prevede la valutazione dei CER 150105 e 150106 nella quantificazione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte salvo che "a valle" di una selezione operata dai Centri di Selezione Spinta (CSS).
Chiediamo come mai viene esclusa ai concorrenti la possibilità di inserire la raccolta del multimateriale pesante (CER 150106 imballaggi in plastica, banda stagna, vetro) quando apporterebbe immediatamente vantaggi logistici (calendari di raccolta e relative frequenze), organizzativi (attività sanzionatoria e qualità delle frazioni d'interesse), economici e di uniformità di servizio visto che per la specifica frazione degli imballaggi in vetro è prevista ancora la raccolta stradale?
Inoltre, chiediamo informazioni tecniche a riguardo visto il sistema consortile di recupero CONAI e nello specifico lo stesso COREPLA prevede il conferimento diretto del multimateriale pesante cominciando dall'1 Gennaio 2017.

RISPOSTA N 5:
Si rinvia al Disciplinare di Gara, al CSA e all'allegata Relazione Progettuale.
L'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019, al capitolo 5 , 8° capoverso, prevede quanto segue:
"ANCI e CONAI si impegnano nel corso del periodo regolato dal presente Accordo,a promuovere il passaggio della raccolta dal materiale multipesante (ovvero carta, vetro,plastica e metalli) al multileggero consentendo l'eventuale continuazione della raccoltavetro-metalli"

RICHIESTA N. 6:
Spese generali e Utile d'Impresa
Dalla documentazione prodotto dall'Ente non si evince quanto stabilito dall'art. 32 comma 2 lettere b) e c) del D.P.R. 207/2010 ovvero che la determinazione degli importi posti a base

d'asta devono tener conto di una percentuale variabile tra il 13% e il 17% per le spese generali e del 10% per utile dell'esecutore.
Corre l'obbligo di chiedere delucidazioni a riguardo e fornire relativa documentazione con la quale si possa evincere l'incidenza valutata per tali spettanze nel computo metrico redatto dall'Ente.

RISPOSTA N. 6:
La normativa richiamata dall'interpellante fa riferimento ad appalti di opere pubbliche e non di servizi, pertanto non è applicabile alla presente procedura di gara.

RICHIESTA N. 7:
Art. 24 del CSA Spese contrattuali
Al fine di poter valutare gli importi spettanti alla pubblicità del bando di gara e calcolarne la relativa incidenza sulla spese generali d'appalto, è possibile conoscere l'importo d'interesse e fornire relative copie di pagamento effettuate dall'Ente appaltante per la pubblicazione della procedura d'interesse?

RISPOSTA N. 7:
L'importo complessivo delle spese per la pubblicazione del bando di gara che la Società aggiudicataria deve rimborsare è di circa € 6.500,00. I pagamenti sono in corso perciò non è possibile fornire copia degli stessi.

RICHIESTA N. 8:
Art. 14 del CSA Realizzazione e gestione di un terzo centro di raccolta
La normativa sulle modalità di realizzazione e gestione dei CCR (DM 8/04/08 modificato dal DM 13/05/09) prevede il rispetto di alcune caratteristiche strutturali necessarie al fine di poter rendere funzionali i centri comunali, visto che oltre alle dotazioni tecniche necessarie vi è l'obbligo di intervenire con la realizzazione di opere strutturali, come mai non viene richiesta alcuna categoria specifica (es. OG – OS) per come previsto dall'art. 61 comma 3 del DPR 207/10?

RISPOSTA N. 8:
L'oggetto dell'appalto è il SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CATANZARO E GIMIGLIANO per cui l'iscrizione essenziale ed imprescindibile è quella dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali (a norma dell'art.212 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e del D.M. 28/04/1998 n.406) alla Categoria 1 ordinaria classe "C", Categoria 4 classe f), Categoria 5 classe f) o iscrizioni equivalenti per le imprese appartenenti alle Comunità Europee.
Lo svolgimento sia pur obbligatorio dei servizi di carattere complementari e sussidiari previsti dal CSA non richiede in modo tassativo, da parte dell'imprese partecipanti alla gara, l'iscrizione alla relative categorie specifiche.

RICHIESTA N. 9:
PEF – Piano Economico Finanziario 2014
La quantificazione economica del servizio da parte dell'Ente, deriva dalla stesura annuale di un apposito Piano Economico Finanziario che deve garantire la copertura integrale del costo del servizio.

Valutando sul sito dell'Ente i costi complessivi, diretti ed indiretti e le relative suddivisioni tra costi fissi (componenti strumentali del costo del servizio) e costi variabili (quantità dei rifiuti raccolti e conferiti), sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n° 158/1999, si ha piena contezza degli elementi economici che quantificano gli importi annuali delle voci di costo.
Dal quadro riepilogativo che di seguito alleghiamo, chiediamo delucidazioni sulle differenze riscontrate tra il PEF 2014 (€ 14.434.372,83) e l'importo posto a base d'asta per la durata dell'appalto (€ 9.584.672,22).

RISPOSTA N. 9:
Il costo indicato nel PEF 2014 comprende tutte le tipologie di spese (costo del servizio, costo di smaltimento, IVA, ecc.) mentre l'importo a base d'asta, di € 9.691.818,18 IVA esclusa, di cui € 107.145,74 IVA esclusa per gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, si riferisce al solo costo del servizio.

Il Responsabile della SUAC
Dott. Giuseppe Arnò

Il R.U.P.
Geom. Pasquale Scamardi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IGIENE
Dott. Antonio Viapiana